



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ex art. 143 DEL D. Lgs. n. 267/2000

(Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023)
Adottata con i poteri della Giunta Comunale

N° 130 del 09/12/2024

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ANNO 2025: APPROVAZIONE
TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di Dicembre alle ore 12:40, nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 17/10/2023 composta da:

Nome	Presente	Assente
DISPENZA FILIPPO	X Da remoto	
CALCATERRA SIMONETTA	X	
ALICANDRO MAURIZIO	X Da remoto	

Assistita dal Il Segretario Generale dott. Carlo Piscitelli, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il dott. Filippo Dispenza nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n.523 del 28.07.1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente dell'art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto.

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ANNO 2025: APPROVAZIONE
TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione, se non diversamente disposto;
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...*”;
- il comma 817 a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;
- il comma 819 a mente del quale il presupposto del canone è:
 - a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
 - b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*
- il comma 831 a mente del quale “...*Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto*

titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

- *Comuni fino a 20.000 abitanti* € 1,50
- *Comuni oltre 20.000 abitanti* € 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ...”;

- *il comma 831 bis a mente del quale “... gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...”;*
- *il comma 837 a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;*
- *il comma 838 a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;*

Considerati, inoltre i coordinati disposti di cui:

- *al comma 826 ed al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo*

inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- al comma 841 ed al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (*canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture organizzate*), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 31.12.2020 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “sul nuovo canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021”;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Dato atto che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” ed in particolare gli artt.26 e seguenti;
- lo Statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto della Commissione Straordinaria (Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023) con i poteri del Sindaco n.11 del 18/04/2024 ad oggetto: NOMINA RESPONSABILI DEI SETTORI E ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.16 E SEGG. DEL CCNL 2019-2021 COMPARTO FUNZIONI LOCALI con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III SETTORE, a cui fanno capo i seguenti servizi:
 - o Ragioneria ed Economato;
 - o Gestione delle Entrate;
 - o Gestione del personale;
- la deliberazione della commissione straordinaria (Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023) adottata con i poteri del Consiglio Comunale N° 18 del 11/04/2024 ad oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2024-2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
- la deliberazione della commissione straordinaria (Nominata con D.P.R. del 17 ottobre 2023) adottata con i poteri del Consiglio Comunale N° 19 del 11/04/2024 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);

PROPONE

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2024 le tariffe CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione tariffaria, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Il responsabile f.to Carlo Piscitelli

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata;
 Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del DLgs.n.267/00;
 Ritenuto di approvarla;
 con votazione unanime,

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione come sopra articolata che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata.

Considerata l'urgenza di procedere con l'approvazione del bilancio di previsione, con votazione unanime

DELIBERA

con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del D. lgs.n.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. F.Dispenza – Dott.ssa S.Calcattera – Dott. M.Alicandro

Il Segretario Generale
dott. Carlo Piscitelli

(atto sottoscritto digitalmente)